

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Oggetto: Registrazione del marchio e successiva rivalutazione

Cenni sulla rivalutazione

La rivalutazione dei beni d'impresa introdotta dall'articolo 110 del DL 104/20 permette di rivalutare i beni presenti nel bilancio chiuso al 31.12.2019, per maggiori dettagli rinviamo alla precedente circolare ([QUI](#)).

La finalità della norma è andare incontro alle difficoltà delle imprese colpite dagli effetti della pandemia e la rivalutazione consente di migliorare l'equity e i ratios patrimoniali che governano l'accesso delle imprese al credito bancario, nonché di fronteggiare meglio costi e perdite connessi all'esercizio 2020 condizionato dal Covid-19.

Riprendiamo per punti salienti, la disposizione prevede:

- Possibilità di eseguire la rivalutazione sui singoli beni (e non più su tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).
- La rivalutazione può essere effettuata anche solo sul piano civilistico (prima era imposta la rivalutazione anche ai fini fiscali), senza pagamento di alcuna imposta.
- La rivalutazione, qualora si opti per l'efficacia sul piano fiscale, sconta un'imposta sostitutiva di IRPEG e IRAP del 3% (estremamente ridotta, il precedente provvedimento prevedeva l'11%);
- Le quote di ammortamento rilavano fiscalmente già dal prossimo anno 2021 (non dal terzo anno, come precedentemente);
- La riserva in sospensione d'imposta che genera la rivalutazione può essere liberata con l'ulteriore tassazione forfettaria del 10%;
- la rivalutazione è valida dal quarto anno successivo ai fini della dismissione e del realizzo di plusvalenze.

Il provvedimento presenta particolari opportunità ai fini di:

- Riduzione/azzeramento del carico fiscale per i prossimi anni (ove ve ne fossero le condizioni, si potrebbe arrivare a scontare un'imposta futura del 3% per diversi anni fiscali, anziché del 27,9%);
- Patrimonializzare la società, sia al fine di assorbire perdite future di bilancio sia semplicemente di migliorare i rating creditizi, cosa sulla quale va posta particolare enfasi in considerazione dei cambiamenti previsti nei processi di affidamento creditizio da parte del sistema bancario;
- In caso di liquidazione della società, da accesso a talune soluzioni altrimenti precluse per l'eccessiva onerosità.

Per quanto qui interessa, va segnalato che è consentito rivalutare sia i beni materiali che quelli immateriali d'impresa (*intangibles*) e tra essi il "Marchio" distintivo dell'impresa o di prodotto.

La rivalutazione del "Marchio"

Possono essere oggetto di rivalutazione i marchi d'impresa, sia che essi siano iscritti a bilancio tra le attività, sia che non lo siano, purchè oggetto di registrazione, in tanto in quanto titolo per l'esistenza giuridica del diritto. Il secondo caso può verificarsi quando, essendo le spese di registrazione di importo ridotto, la scelta dell'impresa sia quella di spesarle interamente a conto economico, senza l'iscrizione in attivo.

Sebbene il dato normativo di cui al comma 1 dell'articolo 110 del DL 104/20 richieda che i beni d'impresa risultino dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, non si ritiene che questo sia preclusivo alla rivalutazione di questi asset, anche qualora non risultino iscritti a stato patrimoniale. La esistenza giuridica degli stessi (la registrazione) può costituire condizione sufficiente.

A sostegno di questa interpretazione vengono portate alcune pronunce fiscali che per analogia avallano la soluzione, in particolare viene fatto riferimento alla prassi relativa alla fattispecie dei beni completamente ammortizzati e la circolare 14/E/17 (paragrafo 1) AdE che ammette la rivalutazione di tali beni, seguendo l'approccio previsto dall'articolo 2 del Dm 162/2001.

Considerazioni – l'opportunità della registrazione del marchio in relazione alla rivalutazione

La registrazione del marchio è un'operazione di modesta onerosità (gli oneri di deposito possono essere inferiori ai 150,00 euro).

La valutazione ai fini della rivalutazione, invece, sottostà alle regole generali ed ha come limite massimo il valore di mercato, valore che potrebbe essere anche rilevante.

Tralasciando le motivazioni di tipo gestionale e di marketing che rendono opportuno per l'azienda disporre di un marchio distintivo, va messa in rilievo quindi un'opportunità ulteriore e specifica, quella della possibilità di procedere alla rivalutazione del marchio, se esistente e registrato.

Nel caso in cui non vi sia il marchio registrato, invece, va valutata l'opportunità di procedere ora a registrarne uno, o più, ai fini di poter usufruire dell'agevolazione se, in futuro, le disposizioni sulla rivalutazione venissero riproposte.

Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento in merito alla registrazione del marchio che alla rivalutazione dei beni d'impresa e del marchio in particolare.

Verona, 15/01/2021.

Lo Studio